

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 308/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2012

che modifica l'aliquota del dazio supplementare per i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti del «Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'OMC, il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito un dazio doganale supplementare del 15 % ad valorem sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a partire dal 1° maggio 2005. In conformità all'autorizzazione accordata dall'OMC di sospendere l'applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione deve adeguare annualmente il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causato dal CDSOA all'Unione europea in tale periodo.
- (2) I pagamenti effettuati nel quadro del CDSOA nel corso dell'anno più recente per cui sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi nell'esercizio finanziario 2011 (dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2011). L'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causato all'Unione, calcolata in base ai dati pubblicati dalle autorità doganali statunitensi, è di 3 241 000 USD.
- (3) L'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e di conseguenza della sospensione è diminuita. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio aggiungendo prodotti all'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 o eliminandone alcuni. Di conseguenza,

segue, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione deve mantenere immutato l'elenco di prodotti dell'allegato I e modificare l'aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio. I tre prodotti indicati nell'allegato I devono perciò essere mantenuti nell'elenco e l'aliquota del dazio supplementare sulle importazioni deve essere modificata e fissata al 6 %.

- (4) L'effetto di un dazio supplementare del 6 % ad valorem sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all'allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 3 241 000 USD.
- (5) Per evitare ritardi nell'applicazione dell'aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento di esecuzione entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato per le ritorsioni commerciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un dazio ad valorem del 6 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾, sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2012

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO I

I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati con tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 del Consiglio ⁽²⁾.

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1.